

Legge regionale 14 maggio 2021 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 04/08/2022

Disposizioni in materia di finanze, risorse agroalimentari e forestali, biodiversità, funghi, gestione venatoria, pesca sportiva, attività produttive, turismo, autonomie locali, sicurezza, corregionali all'estero, funzione pubblica, lavoro, professioni, formazione, istruzione, ricerca, famiglia, patrimonio, demanio, sistemi informativi, infrastrutture, territorio, viabilità, ambiente, energia, cultura, sport, protezione civile, salute, politiche sociali e Terzo settore (Legge regionale multisettoriale 2021)

Art. 83

(Modifiche all'articolo 48 della legge regionale 26/2014)

1. All' articolo 48 della legge regionale 26/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: << Attività di raccolta dei fabbisogni finalizzati alla pianificazione >>;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

<<1. I soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, lettera a), e comma 1 bis, trasmettono alla Centrale unica di committenza regionale, entro il 30 settembre dell'esercizio precedente a quello di pianificazione, il piano biennale dei propri fabbisogni, che costituisce anticipazione della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi da adottare nel biennio successivo, ai sensi del decreto legislativo 50/2016 .>>;

c) al comma 2 le parole << nella Relazione politico-programmatica regionale, di cui all' articolo 7 della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Nome in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), in >> sono sostituite dalle seguenti: << nel Piano di cui all'articolo 47 nella >>;

d) il comma 2 bis è abrogato.